



TRIBUNALE DI BOLOGNA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A REATI DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA TRATTATI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI BOLOGNA

Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bologna intendono con il presente protocollo migliorare le modalità di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, con la definizione di “buone prassi” operative, dirette a migliorare l'intervento giudiziario.

A tal fine:

Si richiamano in premessa la circolare della Procura della Repubblica in data 31 luglio 2017, con i relativi allegati, nonché il Protocollo in data 9 marzo 2017 firmato in ambito provinciale tra tutti i soggetti coinvolti nel contrasto delle forme di violenze alle donne [*allegati 1 e 2*]

Si prende atto della risoluzione del CSM in data 9 maggio 2018, contenente linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica [*allegato 3*]

Si dà atto che la Procura della Repubblica, ha previsto la “specializzazione” dei magistrati, realizzata con l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato. Inoltre per implementare qualitativamente l'attività dell'Ufficio requirente, è stato aumentato il numero dei magistrati assegnati al Gruppo specializzato, inserendovi anche il dottor Stefano Dambruoso, che di recente ha preso possesso presso l'Ufficio.

Si conviene che l'esigenza di “specializzazione” non è in contrasto con l'impiego, quando possibile e necessario, dei magistrati onorari.

Per quanto attiene l'ufficio requirente, la specializzazione è comunque garantita dall'inserimento dei VPO nell'ufficio del pubblico ministero, con la conseguente possibilità di impiego e affinamento professionale grazie al diretto contatto costantemente assicurato con i singoli pubblici ministeri. A cura del procuratore aggiunto delegato si provvederà a curare l'organizzazione di incontri di studi e di riflessione comune sulle tematiche di interesse.

Per quanto riguarda l'Ufficio GIP, si osserva che non è possibile prevedere una “specializzazione” dei magistrati, così come riconosciuto anche dalla citata circolare del CSM del 9 maggio 2018, per il ristretto numero di giudici assegnati.

Tuttavia, posto che sia il GIP che il GUP agiscono solo su impulso di parte (Pubblico Ministero, persona offesa, indagato/imputato, suo difensore) e che di regola l'intervento del giudice avviene su richiesta dell'organo inquirente, la capacità e la possibilità di agire del magistrato giudicante (GIP o GUP) sono conseguenza più o meno diretta delle modalità con cui le istanze sono avanzate.

Per quanto riguarda il Tribunale, si osserva che l'esigenza di specializzazione per i reati di cui agli articoli 572 e 612 *bis* c.p., i più delicati come apprezzamento del compendio probatorio, sono già attribuiti in esclusiva alla Prima Sezione. Si potrà valutare per il futuro analogo intervento per il reato di cui all'articolo 609 *bis* c.p., ora attribuito ai collegi di entrambe le Sezioni. Allo stato le



TRIBUNALE DI BOLOGNA



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

ripartizioni dei carichi non consentono interventi di modifica. Le esigenze sottese all'istanza di disporre di magistrati particolarmente attrezzati per l'esame dei casi di violenza di genere trovano adeguata soddisfazione nella competenza pluriennale in materia acquisita da tutti i giudici che compongono i collegi assegnatari dei casi.

Ciò premesso:

La Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari si impegna:

- ad assicurare, secondo i criteri di cui all'art. 132 bis disp. att., un tempestivo e prioritario esame delle richieste di applicazione delle misure cautelari (allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento oppure carcere o arresti domiciliari);
- a garantire l'esecuzione in tempi celeri dell'ascolto della persona offesa e lo svolgimento dell'incidente probatorio (da effettuarsi mediante videoregistrazione con allegazione al fascicolo del dibattimento del CD) in modo da assumere testimonianza della parte offesa dei delitti di cui agli art. 612 bis c.p., 572 e 609 bis c.p. in un contesto processuale protetto;
- a garantire la massima tempestività nel valutare la sussistenza della pericolosità dell'autore di violenza;
- a fissare in tempi rapidi, secondo i criteri di cui all'art. 132 bis disp. att., le udienze preliminari o gli eventuali riti alternativi per reati di cui agli art. 612 bis c.p., 572 e 609 bis c.p.;

Quanto all'esigenza di garantire la "continuità" anche in dibattimento della stessa persona del pubblico ministero che ha seguito le indagini, la si ritiene soddisfabile, viste le dimensioni dell'Ufficio, gli impegni concomitanti possibili, la partecipazione del singolo magistrati a più gruppi di specializzazione, secondo le regole ordinarie dettagliate nel Progetto organizzativo della Procura della Repubblica [§7]

Le esigenze di urgenza sono comunque soddisfatte in Procura, secondo le indicazioni contenute nel Progetto organizzativo [§5.4], in considerazione della previsione del magistrato di turno, competente anche per gli atti urgenti, nonché della contestuale previsione di un turno giornaliero per il Gruppo specializzato, di guisa che il fascicolo che presentasse ragioni di urgenza può essere immediatamente assegnato a magistrato del Gruppo specializzato, mentre in presenza di ragioni di urgenza particolarmente stringenti [in particolare, quelle connesse alla convalida degli atti di p.g., ovvero all'adozione dei provvedimenti cautelari urgenti: arresto, fermo, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare] può e deve intervenire il magistrato di turno per gli atti urgenti

Viene ribadita la scelta di considerare i reati in materia di violenza di genere e di violenza domestica come reati "prioritari", in linea con le indicazioni di norma primaria [articolo 132 bis disp. att. c.p.p.] e secondaria [cfr. le diverse delibere del CSM: in data 8 luglio 2009, 30 luglio 2010, 12 marzo 2014, 20 luglio 2017 e, da ultimo, 9 maggio 2018].

Per l'effetto, non occorrono specifici interventi anche a seguito dell'introduzione recente dell'applicativo GIADA2 per la fissazione delle udienze che permette di gestire in automatico le priorità con opportuno algoritmo



TRIBUNALE DI BOLOGNA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Si ribadisce qui l'esigenza di trattazione prioritaria dei procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e *stalking*, ritenuti tuttora quelli più meritevoli di attenzione, compatibilmente con il carico di Uffici a competenza distrettuale.

Con specifico riguardo a momento delle indagini, in ordine all'esigenza espressa nel comma 1 *ter* nell'articolo 351 c.p.p. e nel comma 1 *bis* dell'articolo 362 c.p.p. di assicurare la presenza durante l'esame del minore o del maggiorenne vulnerabile di un esperto in psicologia o psichiatria, si conviene sull'opportunità di una iniziativa congiunta al fine di aggiornare l'elenco dei professionisti disponibili, con la previsione di un incarico base anche ai fini del compenso. Gli Uffici si attiveranno in tal senso.

Si coglie l'occasione di ribadire che alla nomina nei casi urgenti, dovrà provvedere su richiesta della polizia giudiziaria il pubblico ministero di turno.

La nomina, secondo le regole, dovrà essere formalizzata [si allega, per comodità, *fac simile* di incarico: *allegato 4*]: non basta la nomina orale, ma occorre che vi sia nomina formale di "consulente tecnico" che, in assenza di alcuna voce corrispondente nelle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, sarà compensato a vacanze, a norma di legge, previa verifica del tempo impiegato per l'adempimento dell'incarico attraverso l'acquisizione del verbale delle informazioni raccolte dalla p.g. o direttamente dal pubblico ministero.

In ordine alla indicazione normativa secondo cui il pubblico ministero, per i reati di interesse, può procedere [secondo sensibile apprezzamento del caso concreto] ad incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della vittima secondo il disposto dell'articolo 392, comma 1 *bis*, c.p.p., si condivide quale criterio essenziale quello dell'esigenza di evitare inutili ripetizioni dell'esame della vittima, secondo la specificazione contenuta sia nell'articolo 351, comma 1 *ter*, c.p.p., che nell'articolo 362, comma 1 *bis*, c.p.p., laddove si sottolinea l'esigenza di evitare che la vittima "non sia chiamata più volte a rendere informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini".

Ciò significa una indicazione di "favore" per un istituto che "cristallizza" le dichiarazioni e tendenzialmente rimuove il rischio delle ripetizioni dell'esame ritenute potenzialmente lesive per personalità vulnerabili. Il *favor* per il ricorso all'istituto è rinvenibile anche nella risoluzione del CSM in data 9 maggio 2018.

Nelle ipotesi in cui si ritenga di non coltivare la strada dell'incidente probatorio - ferma l'intesa sull'importanza di esso nell'interesse di tutte le parti - si conviene che sia acquisita comunque - anche per il tramite della p.g.- la deposizione della persona offesa, salvi i casi di manifesta infondatezza della denuncia.

La tematica dei rapporti con la polizia giudiziaria, di esclusivo rilievo per l'Ufficio della Procura, è stata affrontata nella richiamata circolare del 31 luglio 2017, che non necessita di specifici aggiornamenti, oltre al richiamo di cui *supra* relativo alla nomina dell'esperto.



TRIBUNALE DI BOLOGNA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Per quanto riguarda l'attività informativa in favore delle persone vittime di violenza, oltre a provvedersi mediante la pubblicizzazione sui siti istituzionali degli uffici giudicante e requirente del presente protocollo e di quello stipulato con gli altri soggetti, si rinvia alle disposizioni di dettaglio, già contenute nella circolare della Procura in data 12 luglio 2017, con allegato il modulo contenente l'avviso *ex* articoli 90 *bis* e 101 c.p.p., in uso ormai diffuso.

Per quanto riguarda i rapporti con i media, è sufficiente richiamare la disciplina di dettaglio contenuta nel Progetto organizzativo della Procura della Repubblica.

Il tribunale si riserva di provvedere con l'istituzione di ufficio per la comunicazione.

Bo 11-6-2018

FIRME

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Francesco Caruso

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Giuseppe Amato

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIP/GUP Grazia Nart

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE Stefano Scati

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE Michele Leonardi

4 Allegati